

DISCIPLINARE PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICO A LEGALE PER LA RAPPRESENTANZA E DIFESA DEL COMUNE DI FRANCAVILLA DI SICILIA .

TRA

La dr. Annamaria Costa , nata il , la quale interviene in quest’atto in qualità di Responsabile dell’Area Amministrativa -Affari Generali in nome, per conto e nell’ interesse del Comune di Francavilla di Sicilia

E

L’Avvocato Maria Angela Principato , nata a il , c.f.: pec .it, iscritto all’Ordine degli Avvocati di Messina, di seguito denominato “Professionista”;

SI PREMETTE CHE:

con deliberazione di G.C. N. 13 del 22/03/2019 è stato conferito incarico legale al sopra individuato professionista, per **rappresentare e difendere le ragioni di questo Comune** nella causa di cui all’art.1.

TUTTO CIO’ PREMESSO, SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1

(Oggetto dell’incarico)

1. L’incarico concerne la tutela giudiziaria del Comune di Francavilla di Sicilia nella controversia che lo vede contrapposto alla Signora D’Amino Maria nella causa civile per opposizione alla stima di indennità di esproprio proposto dinnanzi alla Corte d’Appello di Messina ,
2. L’incarico concerne, altresì, la facoltà di avanzare domanda riconvenzionale, di chiamare in causa terzi per qualsiasi titolo e la rappresentanza in giudizio del Co-

mune. A tal fine, il Sindaco rilascia apposita e formale procura. L'incarico è conferito per il solo presente grado di giudizio. Per gli ulteriori ed eventuali gradi della procedura, il Comune si riserva di assumere, senza pregiudizio, specifica ed autonoma determinazione.

3. L'incarico comprende, inoltre, oltre alla difesa tecnica, anche ogni assistenza di carattere legale in ordine alla questione dedotta in giudizio, di talché il Comune può richiedere al professionista delucidazioni scritte e pareri tecnici sia in ordine alla opportunità di instaurare e/o proseguire il giudizio, di addivenire a transazioni, di sollevare eccezioni sia su tutti gli atti, adempimenti o comportamenti, che, in conseguenza dell'instaurazione del giudizio, l'Amministrazione deve adottare a tutela e garanzia dei propri interessi e diritti, ivi compresa la predisposizione di eventuali atti di transazione.

4. In ogni caso, il professionista è tenuto a rappresentare per iscritto al Comune ogni soluzione tecnica ritenuta idonea a tutelarne al meglio gli interessi ed a prevenirne pregiudizi, ivi comprese istruzioni e direttive necessarie per dare completa ottemperanza alle pronunce giurisdizionali. Egli si impegna a relazionare per iscritto, anche in forma sintetica, in ordine a ciascun adempimento processuale posto in essere, avendo cura di rimettere tempestivamente al Comune copia di ogni atto prodotto in giudizio. Tale complessiva attività di assistenza, comunque collegata all'attività defensionale, non dà luogo a compenso ulteriore oltre a quello previsto per l'incarico principale.

5. La facoltà di eventualmente transigere resta riservata al Comune, permanendo l'obbligo del professionista incaricato soltanto di prospettare le soluzioni della controversia più favorevoli al Comune.

Art. 2

(Obblighi del professionista)

1. Il professionista incaricato dichiara formalmente di impegnarsi ad esercitare il mandato con il massimo zelo e scrupolo professionale, informando il suo comportamento a criteri di diligenza, nel pieno rispetto delle norme di legge e delle disposizioni deontologiche che regolano la professione.
2. Il professionista dichiara di non avere in corso comunione d'interessi, rapporti d'affari o d'incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con la controparte e che, inoltre, non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, né che ricorra alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico testé accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale.
3. Fatta salva la eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle prescrizioni di cui al precedente comma, il Comune è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi degli artt. 1453 e ss. del codice civile anche in presenza di una sola delle predette condizioni di incompatibilità.
4. Con la sottoscrizione del presente disciplinare, il professionista si impegna, inoltre, ad astenersi dall'accettare incarichi legali per giudizi nei quali rappresenta e difenda la controparte.
5. Il professionista incaricato si impegna, infine, a comunicare tempestivamente al Comune l'insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità richiamate dai precedenti commi. In caso di omessa comunicazione, entro 10 giorni dall'insorgenza di una delle predette condizioni, il Comune agisce ai sensi di quanto previsto al precedente comma 3.

6. Riconosciuta la particolare natura dell'ente committente (Comune), il professionista deve, in ogni caso, eccepire l'intervenuta prescrizione delle altrui pretese o diritti. Ogni ipotesi di transazione, anche stragiudiziale, deve essere previamente approvata dal Comune.

7. Il professionista incaricato comunica, per iscritto e con la massima celerità, l'intervenuto deposito del provvedimento giurisdizionale. In quella stessa sede, il professionista prospetta ogni conseguente soluzione tecnica idonea a tutelare gli interessi del Comune, ivi comprese istruzioni e direttive necessarie per dare completa ottemperanza alle pronunce giurisdizionali e prevenire pregiudizi per il Comune.

Art. 3

(Ulteriori obblighi del professionista)

1. Il professionista incaricato è impegnato al rispetto del segreto d'ufficio ed a non utilizzare in alcun modo le notizie di carattere riservato apprese in ragione dell'incarico qui conferito ed accettato.

2. Il professionista, è tenuto al rispetto delle disposizioni in materia di tutela della privacy, in particolare, nelle ipotesi in cui, in ragione dell'incarico, venga a conoscenza di:

a. dati sensibili, cioè quei dati personali idonei a rilevare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rilevare lo stato di salute e la vita sessuale;

b. dati giudiziari, cioè quei dati personali idonei a rilevare provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera da a) ad o) e da r) ad u), del D.P.R. 14 no-

vembre 2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale.

Art. 4

(Domiciliatario)

1. Nei casi in cui per la costituzione in giudizio e per l'esercizio delle azioni del Comune, il professionista incaricato debba ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, la scelta è fatta liberamente dallo stesso professionista. In ogni caso, il domiciliatario deve offrire tutte le garanzie ed i requisiti richiesti dalla presente convenzione per l'incaricato principale, il quale rimane unico responsabile nei riguardi del Comune committente.
2. La designazione del domiciliatario non comporta oneri aggiuntivi per il Comune, salvo il rimborso delle spese dal medesimo sostenute ed effettivamente documentate.

Art. 5

(Obblighi del Comune)

1. Il Comune, attraverso i propri Uffici, mette a disposizione del professionista incaricato la documentazione in proprio possesso e rilevante per la definizione della controversia. Il professionista riceve copia degli atti, salvo che, per necessità di legge, non debba essere acquisito l'originale, nel qual caso l'incaricato rende dichiarazione impegnativa attestante il ritiro dell'atto e l'impegno a restituirlo non appena possibile.

Art. 6

(Compenso e Pagamenti)

.1 Al professionista incaricato sono corrisposti, oltre al rimborso delle spese sostenute per conto del Comune (spese vive: postali per francobolli, raccomandate, corrieri; marche da bollo; notifiche, ecc.) debitamente documentate al Contributo per la Cassa Previdenziale Avvocati (C.P.A.), una somma per rimborso spese forfettarie, di regola nella misura del 15 per cento del compenso totale per la prestazione, fermo restando quanto previsto dagli articoli 5, 11 e 27 del D.M. n. 55/14 in materia di rimborso spese per trasferta, ed i diritti e gli onorari per l'attività svolta, che vengono, con la presente, determinati in misura non superiore ai parametri stabiliti dal D.M. 10 marzo 2014, n. 55, disciplinante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

.2 In esecuzione delle disposizioni di cui al precedente comma 1, il compenso da corrispondere all'incaricato, che accetta, per la prestazione professionale in oggetto è concordato nella misura omniacomprendiva di euro **2.000,00 CPA e spese generali**, importo che il professionista dichiara calcolato, in relazione all'organo di giustizia ed al valore della controversia, in misura pari al valore minimo di liquidazione, stabilito, per ciascuna fase, dalle tabelle "parametri forensi" annesse al succitato decreto ministeriale, a cui viene applicata la diminuzione massima del 50%.

.3 La spesa per contributo unificato di cui al D.P.R. n. 115/2002 ed imposta di registro, essendo con la sottoscrizione del presente atto espressamente pattuito l'obbligo in capo all'avvocato incaricato di registrazione della sentenza, resta a carico del cliente e dallo stesso corrisposta al professionista.

.4 Il compenso come sopra pattuito è ritenuto da entrambe le parti congruo, proporzionato, soddisfacente per l'incarico professionale conferito e liberamente determinato, in base al grado di complessità della controversia ed a tutti gli oneri ipotizzabili.

.5 La diminuzione massima di cui al precedente comma 2 non è applicata in caso di controversia di rilevante complessità. A tal fine, in riferimento al contenzioso oggetto della presente, le parti concordano espressamente che:

- o ricorre il caso di controversia di rilevante complessità; (1)
- o non ricorre il caso di controversia di rilevante complessità. (1)

.6 Il professionista è onerato della presentazione di parcella preventiva.

Il compenso viene pagato a seguito di presentazione di memoria prodotta in giudizio ed eventualmente di ulteriori atti inerenti al contenzioso in questione. Esso va conteggiato e detratto dal totale del compenso da corrispondere al professionista.

E' possibile effettuare pagamenti intermedi, su motivata richiesta dello stesso professionista, allorché ricorrano comprovate cause di natura processuale quali la lunga durata del contenzioso. Detti pagamenti vanno conteggiati e detratti dal totale del compenso da corrispondere al professionista. L'importo dovuto a saldo è pagato al termine del giudizio per cui l'incarico è conferito.

.7 Ai fini della presentazione della parcella e del pagamento del saldo, l'incarico si intende esaurito in caso di recesso esercitato dalle parti ai sensi dell'art. 2237 c.c. [Art. 2237 Recesso - Il cliente può recedere dal contratto, rimborsando al prestatore d'opera le spese sostenute e pagando il compenso per l'opera svolta.

Il prestatore d'opera può recedere dal contratto per giusta causa. In tal caso egli ha diritto al rimborso delle spese fatte e al compenso per l'opera svolta, da de-

terminarsi con riguardo al risultato utile che ne sia derivato al cliente. Il recesso del prestatore d'opera deve essere esercitato in modo da evitare pregiudizio al cliente] o di risoluzione del contratto (ipotesi in cui il compenso è stabilito in relazione all'opera svolta a quella data) o di intervenuto accordo transattivo (ipotesi in cui il compenso è stabilito in relazione all'opera svolta a quella data) o comunque alla data del deposito del provvedimento giurisdizionale che conclude il grado di giudizio cui si riferisce l'incarico.

.8 Per poter procedere al pagamento dell'acconto, ai pagamenti intermedi ed al pagamento del saldo deve essere emessa fattura come per legge valida ai fini fiscali.

.9 Il professionista è autorizzato a farsi versare direttamente da controparte le spese legali poste a carico della medesima, nonché a trattenere in compensazione eventuali somme recuperate dalla controparte sino a soddisfazione del proprio credito.

.10 In caso di liquidazione giudiziale delle spese legali, in favore del Comune e a carico di controparte in misura superiore al compenso sopra pattuito, il maggior importo liquidato rimane di competenza esclusiva del professionista e viene considerato un premio per l'attività professionale svolta.

Art. 7

(Trattamento dei dati personali)

1. Con la sottoscrizione della presente convenzione, il professionista dichiara di essere a conoscenza che:

- a. il trattamento dei suoi dati personali è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti;
- b. i suoi dati personali sono stati forniti e saranno trattati esclusivamente per

finalità strettamente connesse e strumentali all'adempimento delle obbligazioni inerenti alla presente convenzione, in particolare:

- per l'inserimento delle anagrafiche nei data base informatici aziendali;
- per la tenuta della contabilità;
- per la gestione degli incassi e pagamenti;
- per adempiere agli obblighi previsti dalle norme di legge civilistiche e fiscali, dai regolamenti, dalla normativa comunitaria;

c. il trattamento è effettuato tramite supporti cartacei ed informatici dal titolare, dal responsabile e dagli incaricati con l'osservanza di ogni misura cautelativa che ne garantisca la sicurezza e riservatezza;

d. il conferimento dei suoi dati personali è obbligatorio al fine di adempiere agli obblighi derivanti dal contratto di consulenza ed, in generale, agli adempimenti di legge. L'eventuale mancato conferimento potrebbe comportare l'impossibilità da parte del Comune di adempiere agli obblighi contrattuali;

e. i suoi dati personali, ai fini dell'esecuzione del contratto e per le finalità sopra indicate, possono essere comunicati:

- a tutte le persone fisiche e giuridiche (studi di consulenza legale, amministrativa, fiscale, società di revisione, corrieri e spedizionieri, centro elaborazione dati, etc.) nei casi in cui la comunicazione risulti necessaria per le finalità sopra illustrate;
- ad istituti bancari per la gestione degli incassi e dei pagamenti;
- ai nostri collaboratori e dipendenti appositamente incaricati e nell'ambito delle relative mansioni;

f. in ogni momento può esercitare, nei confronti del titolare del trattamento, i Suoi diritti, previsti dall'art. 7 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Tali diritti possono essere esercitati con richiesta rivolta senza formalità, al titolare o al responsabile, anche per il tramite di un incaricato, alla quale è fornito idoneo riscontro senza ritardo. La richiesta rivolta al titolare o al responsabile può essere trasmessa anche mediante lettera raccomandata, telex o posta elettronica.

Art. 8

(Controversie)

1. Qualsiasi controversia tra le Parti è demandata alla competenza del giudice ordinario. A tal fine, è competente, in via esclusiva, il Foro di Messina.

Art. 9

(Registrazione e spese)

1. Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi della tariffa allegata al D.P.R. 26.04.1986, n. 131.
2. Le spese relative alla registrazione del medesimo sono a carico della parte che ne richiederà la registrazione.

Art. 10

(Norma di rinvio)

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti rinviano alle norme del codice civile ed, in particolare, alle disposizioni di cui all' art. 1176 ed agli artt. 2229 – 2238 ed a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati.

1. Il presente atto, redatto in carta libera ed in doppio originale, consta di n. 10 facciate, oltre a quanto sin qui della presente facciata.

Le Parti, dopo averla letta, sottoscrivono la presente convenzione, come segue:

II RESPONSABILE dell' AREA MMINISTRATIVA- AFFARI GENERALI

IL PROFESSIONISTA